



Provincia di Padova

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
- AREA DELLA DIRIGENZA -**

- ANNO 2013 -

A SEGUITO DEL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO IN DATA 20.03.2014 DALLA GIUNTA PROVINCIALE CON PROVVEDIMENTO N. 52 DI REG. SUL TESTO DELL'ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO DEI DIRIGENTI IL GIORNO 1 APRILE 2014, ALLE ORE 11.00, HA AVUTO LUOGO L'INCONTRO TRA:

DELEGAZIONE PUBBLICA NELLE PERSONE DI:

- **SEGRETARIO GENERALE**
Dott.ssa Daniela Giacomini

- **DIRETTORE GENERALE -DIRIGENTE**
SETTORE RISORSE UMANE
E FINANZIARIE, PATRIMONIO,
COORDINAMENTO PROGETTI COMUNITARI
GARE E CONTRATTI
Dott.ssa Valeria Renaldin

- **DIRIGENTE SETTORE TURISMO, TRASPORTI**
E SERVIZI ALLA PERSONA
Avv. Antonio Zaccaria

E LE RAPPRESENTANZE SINDACALI DI SEGUITO INDICATE:

AL TERMINE DELLA SEDUTA LE PARTI HANNO SOTTOSCRITTO L'ALLEGATO ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA.



Provincia di Padova

Art. 1 - Obiettivi generali

1. Il presente accordo è improntato al riconoscimento della centralità della funzione dei dirigenti nei processi gestionali dell'Ente e pertanto esso è da considerare fra gli strumenti con cui si intende promuovere il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - trasparenza nei rapporti fra Amministrazione e dirigenti;
 - riconoscimento e rispetto dei ruoli;
 - crescita e valorizzazione delle professionalità esistenti nell'Ente;
 - eliminazione delle eventuali disparità di trattamento;
 - efficacia, efficienza ed economicità dei servizi;
 - stimolo della funzione propositiva, della progettualità e dei processi di innovazione;
 - raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione
 - creazione di un ambiente di lavoro sereno, sano e sicuro anche mediante il coinvolgimento di tutto il personale;
 - raggiungimento del maggior grado di soddisfazione degli utenti, nel rispetto delle norme di legge e creazione di un rapporto di fiducia con i cittadini;
 - promozione di un'immagine positiva dell'Ente in ambito locale, nazionale ed internazionale.

Art. 2 - Rapporti con le organizzazioni sindacali

1. Le parti si impegnano a collaborare nel miglioramento dell'organizzazione e della gestione dell'Ente.
2. A tale scopo l'Amministrazione provvede, oltre al rispetto delle procedure relazionali previste dalla legge e dai contratti collettivi, a dare comunicazione alle organizzazioni sindacali dei dirigenti su tutti gli atti a valenza generale, in tempo utile per consentire la partecipazione attiva delle medesime.

Art. 3 - Ambito di applicazione e durata

1. Il presente Contratto Decentrato Integrativo, formulato ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 23.12.99 e s. m. i., si applica ai Dirigenti assunti a tempo indeterminato e ai dirigenti a tempo determinato che ricoprono un posto di dotazione organica, limitatamente per questi ultimi agli artt. 1-7, 9, 10 (con riferimento ai commi 1 - 5), 14 e 15, della Provincia di Padova ed ha validità sino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi,



- fatte salve eventuali modifiche che saranno ritenute necessarie od opportune dalle parti.
2. Annualmente sono determinate le modalità di utilizzo delle risorse decentrate.

Art. 4 – Dirigenti esonerati dallo sciopero

1. Allo scopo di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili nell'ambito dei servizi di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica in caso di sciopero, sono esonerati dallo sciopero i titolari delle seguenti posizioni dirigenziali:
 - Viabilità;
 - Protezione Civile;
 - Polizia Provinciale.

Art. 5 – Criteri generali per l'elaborazione dei programmi per la formazione dei dirigenti

1. L'attività di formazione costituisce il metodo permanente per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini professionali per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
2. Le parti concordano sull'esigenza di assicurare a tutti i dirigenti le giuste opportunità formative che consentano agli stessi di migliorare la propria preparazione manageriale, in correlazione con le responsabilità gestionali attribuite e gli obiettivi di maggiore efficacia e competitività.
3. In tale ottica l'Amministrazione assicura ad ogni dirigente la partecipazione ad attività formative coerenti con la natura e le caratteristiche dell'attività svolta. Ulteriori partecipazioni a iniziative di formazione potranno essere concordate con la Direzione Generale, con oneri a carico dell'Amministrazione.
4. Le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione del piano di formazione annuale sono definite nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 6 – Equità di trattamento e pari opportunità

1. L'Amministrazione indirizza il proprio operato, nei rapporti con la dirigenza, a:



Provincia di Padova

- prevenire ed eventualmente eliminare le disparità di fatto fra i dirigenti nello sviluppo della vita professionale, nonché nella formazione e aggiornamento;
 - evitare e/o superare le modalità organizzative che si presentino pregiudizievoli nei confronti delle lavoratrici;
 - promuovere la partecipazione delle donne nelle attività in cui non siano adeguatamente rappresentate;
 - supportare il reinserimento operativo dei dirigenti che sono stati in congedo per maternità o paternità ovvero sono stati assenti dal lavoro per periodi significativi per motivi di famiglia o di salute, attraverso opportune forme di aggiornamento e formazione.
2. Gli obiettivi verranno perseguiti attraverso piani di azioni positive, anche sulla base delle proposte formulate dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Art. 7 – Criteri generali sui tempi e sulle modalità di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro.

1. Le parti danno atto che l'Amministrazione continua a dare piena attuazione alla normativa vigente in materia di salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, riconoscendo ai rappresentanti per la sicurezza le attribuzioni e le prerogative previste dal D.L.vo n. 81/2008 e dai contratti collettivi.
2. Sono stati individuati i datori di lavoro nelle persone dei singoli dirigenti, secondo le attribuzione e le competenze ad essi riferite nell'ambito dei rispettivi Settori, ed è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione interno all'Ente ed individuato il responsabile di tale servizio.
3. L'Amministrazione si impegna a proseguire nella completa applicazione del D.L.vo n. 81/2008 e di tutte le vigenti norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali.

Art. 8 – Verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 26. Aumento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

1. Con riferimento all'art. 26 del CCNL 23.12.99, le parti concordano di procedere annualmente all'eventuale integrazione delle risorse stanziata l'anno precedente per il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, ai sensi dei commi 3, 4 e 5.



Provincia di Padova

2. Alla verifica annuale della sussistenza delle condizioni per l'integrazione delle risorse si procede congiuntamente anche mediante l'uso di criteri e metodi idonei.

Art. 9 - Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate all'art. 26, lett. e).

1. Le risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 92, commi 5, 6 e 7 del D.L.vo 163/2006 e dell'art. 37 del vigente CCNL sono destinate ad incentivare le prestazioni dei Dirigenti che le hanno effettuate.
2. I Dirigenti che hanno diritto a compensi professionali, riconosciuti dalle norme sopra indicate, per la particolare attività svolta a favore dell'Ente, partecipano, anche - in virtù dei compiti loro affidati e degli incarichi ricoperti - alla retribuzione di risultato, secondo le modalità previste nella metodologia di valutazione dei risultati e delle prestazioni.
3. Qualora intenda adottare modifiche o sostituire il Regolamento per l'erogazione degli incentivi di cui al D.L.vo n. 163/2006 s.m.i. ed il Regolamento sull'Avvocatura provinciale, l'Amministrazione si impegna a negoziare i criteri per l'incentivazione delle attività e prestazioni ivi disciplinata con le rappresentanze sindacali della contrattazione decentrata integrativa dei dirigenti. Analogamente, si impegna alla semplice richiesta delle medesime, effettuata in forma congiunta o singolarmente.
4. La retribuzione di risultato da attribuire ai dirigenti a tempo determinato e indeterminato che fruiscano dei compensi di cui alla sopra riportata normativa, subisce un abbattimento pari al 40% dei compensi liquidati nell'anno (criterio di cassa) ai sensi della medesima normativa.

Art. 10 - Criteri generali sulla distribuzione del fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato.

1. Il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato è composto dalla quota destinata ai dirigenti a tempo indeterminato e dalla quota destinata ai dirigenti a tempo determinato che ricoprono un posto in dotazione organica.
2. La retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato vengono attribuite rispettivamente sulla base della graduazione delle funzioni e della valutazione delle prestazioni.
3. Annualmente le parti definiscono, nell'ambito del fondo complessivo, la quota da destinare alla retribuzione di posizione e la quota da destinare alla retribuzione di risultato seguendo il principio contrattuale della completa utilizzazione del fondo nell'anno di riferimento.



Provincia di Padova

4. A partire dall'anno 2012 la retribuzione di risultato, fatto salvo il prioritario finanziamento della retribuzione di posizione, non sarà inferiore al 25% dell'ammontare del fondo.
5. La retribuzione di risultato e gli altri incentivi previsti dalle vigenti leggi sono di norma distribuiti con la stessa tempistica adottata per le forme incentivanti di cui beneficia il restante personale.

Art. 11 – Criteri generali sulla distribuzione delle somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 (economie di gestione).

1. Le economie di gestione, conseguenti all'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, sono costitutive del fondo per la retribuzione di risultato e vengono assegnate ai Dirigenti in misura pari al 10% dell'intero importo realizzato dall'Ente. Esse sono distribuite come segue:
 - il 50% delle stesse viene assegnato in misura fissa ai dirigenti a tempo indeterminato;
 - il restante 50% viene assegnato ai dirigenti dei Settori che hanno prodotto economie, in proporzione all'entità delle medesime. Qualora all'interno di un Settore siano presenti più Dirigenti, la ripartizione di tale quota tra gli stessi viene effettuata in proporzione alle economie realizzate dai singoli Servizi. In mancanza di tale condizione, la ripartizione viene concordata con il Segretario Generale.

Art. 12 – Economie di gestione per l'anno 2011

Le parti danno atto che, su proposta dell'Amministrazione, i dirigenti hanno rinunciato, a favore del personale, alle economie di gestione limitatamente all'anno 2011.

Art. 13 – Criteri e modalità per la disciplina degli effetti economici derivanti dal conferimento di un nuovo incarico.

1. Qualora all'interno del periodo di durata dell'incarico dirigenziale, intervengano processi di riorganizzazione che comportino la necessità di conferire al dirigente un nuovo incarico, per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, viene garantita al dirigente interessato la conservazione della retribuzione di posizione in godimento fino al termine naturale dell'incarico precedentemente conferito.



Provincia di Padova

2. Qualora invece la riorganizzazione avvenga al momento del conferimento di un nuovo incarico per scadenza naturale del precedente, l'adeguamento al nuovo importo della retribuzione di posizione avviene nell'arco temporale di sei mesi, durante i quali l'importo della retribuzione in godimento viene gradualmente ridotto ogni mese del 16,6% della differenza fra le due posizioni. La percentuale di riduzione del mese si somma a quella del mese precedente, sino ad assorbimento totale del maggiore importo di retribuzione di posizione.
3. La disciplina del presente articolo non si applica in caso di conferimento di incarico di posizione inferiore a seguito di valutazione complessiva negativa.

Art. 14 - Tempi, modi e procedure di verifica dell'attuazione delle norme del contratto decentrato integrativo.

Le parti concordano di verificare mediante incontri periodici tra le due delegazioni la corretta attuazione delle norme contenute nel presente contratto

Art. 15 - Norma transitoria e finale

Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dalla data di sottoscrizione dello stesso. A partire dalla stessa data, le clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCDI o non compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate. Il presente contratto decentrato integrativo è conforme alle norme del D.L.vo n. 150/2009, ai sensi dell'art. 65 del decreto stesso e dell'interpretazione autentica resa con l'art. 5 del D.l.vo n. 141/2011.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si impegnano a collaborare, anche mediante il coinvolgimento dell'Organismo Indipendente di Valutazione e la costituzione di un Tavolo tecnico, nella definizione delle metodologie di valutazione delle prestazioni dei dirigenti, secondo criteri di obiettività ed equità e nel rispetto della normativa vigente in materia.

LA DELEGAZIONE SINDACALE

LA DELEGAZIONE PUBBLICA



Provincia di Padova

DICHIARAZIONE DI PARTE SINDACALE

In attesa di revisione della metodologia di valutazione delle posizioni dirigenziali, la Parte sindacale sollecita l'Amministrazione ad adeguare, almeno per l'anno 2013, le singole pesature in relazione agli incrementi delle responsabilità assunte dai dirigenti, uniformandosi comunque a principi di equità e pari opportunità, indicati all'articolo 6 del presente contratto e previa condivisione ai sensi dell'articolo 2.

ALLEGATO: PROSPETTO FONDO 2013 PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO.

8

ALLEGATO AL CCDI ANNO 2013

OGGETTO: DIRIGENTI. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO EX ART. 26 CCNL 23.12.99 - ANNO 2013 - COSTITUITO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 23.07.2013 N. 1879 DI REG.

DESCRIZIONE RISORSE E RIFERIMENTI NORMATIVI	IMPORTI 2012
a) retribuzione di posizione anno 1998	467.084,00
a1) retribuzione di risultato anno 1998	39.521,00
b) le economie di gestione ex art. 43 legge n. 449/97	-
b1) economie legge Merloni - barriere architettoniche - onorari di causa	-
c) i risparmi ex art. 2 - comma 3- del D.L.vo n. 29/93	-
d) 1,25% del monte salari della dirigenza (lire 2.393.839.000 = euro 1.236.314,66) per l'anno 1997	15.454,00
e) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza	-
f) trattamento incentivante dei dirigenti trasferiti da altri enti	-
g) retribuzione individuale di anzianità e maturato economico ex art. 35 - comma 1 -lett. b) del CCNL 10.4.96 dei dirigenti cessati dall' 1.1.98 in poi	65.300,00
h) le risorse ex art. 31 del CCNL 98/2001 (onnicomprendività del trattamento economico)	-
i) integrazione pari all'1,2% del monte salari 1997 <u>se sussistono le disponibilità di bilancio</u>	14.835,00
l) integrazione pari al 6% del minore importo del finanziamento derivante dalla riduzione di posti di dirigente	
m) applicazione art. 26 - comma 3° - Ccnl 23.12.99	57.996,00
INCREMENTO CCNL 22.02.2006 - ART. 23 - COMMA 1 (EURO 520,00 X N. 20 DIRIGENTI)	10.400,00
INCREMENTO CCNL 22.02.2006 - ART. 23 - COMMA 3 (1,66% DEL MONTE SALARI 2001)	20.340,00
INCREMENTO CCNL 14.05.2007 - ART. 4 - COMMI 1 E 2 (EURO 1.144,00 X N. 13 DIRIGENTI IN SERVIZIO - X N. 1 DIRIGENTE IN ASPETTATIVA = IN TOT. 14)	16.016,00
INCREMENTO CCNL 14.05.2007 - ART. 4 - COMMA 4 (0,89% DEL MONTE SALARI 2003)	10.501,00
INCREMENTO CCNL 22.02.2010 - ART. 16 - COMMA 1 (euro 478,40 x n. 10 dirigenti in servizio e x n. 4 dirigenti cessati tra il 2007 e il 2008 ma presenti all'01.01.2007)	6.697,00
INCREMENTO CCNL 22.02.2010 - ART. 16 - COMMA 4 (1,78% DEL MONTE SALARI 2005)	23.421,00
INCREMENTO CCNL 03.08.2010 - ART. 5 - COMMA 1 (euro 611,00 x n. 10 dirigenti presenti alla data dell'01.01.2009)	6.110,00
INCREMENTO CCNL 03.08.2010 - ART. 5 - COMMA 4 (0,73% DEL MONTE SALARI 2007)	9.778,00
TOTALE	763.453,00
DECURTAZIONE ART. 1 CCNL 12.02.02 (€3.356,97 PER N. 18 DIRIGENTI)	- 60.425,00
TOTALE GENERALE	703.028,00
RIDUZIONE ART. 9 - COMMA 2 BIS - LEGGE 122/2010 PER CESSAZIONE DI N. 2 DIRIGENTI	- 85.382,00
NUOVO TOTALE GENERALE	617.646,00